Allegato 1

Progetto di Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (LALM) e di Regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (RLALM)

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Invitati alla consultazione:

- Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
- Municipi del Cantone Ticino
- Federazione Ticinese delle Società di Tiro FTST
- Federazione Cacciatori Ticinesi FCTI
- Tutte le Società di tiro (per il tramite della FTST)
- Tutte le Società di caccia (per il tramite della FCTI)
- Ufficiale federale di tiro 17° circondario
- Consorzio Nuova Piazza di Tiro del Malcantone
- Consorzio Piazza di Tiro Grancia
- Club Tiro pratico Ticino
- Società di Tiro a Volo Biasca
- Società di Tiro a Volo Serpiano
- Gruppo di lavoro "Tiro Ticino" (per il tramite della SMPP)
- Dinamico Ticino
- Helvetic Shooting Academy

Hanno espresso il loro parere (elencati in ordine cronologico):

- Municipi del Cantone Ticino:
 - o Airolo (04.12.2019)
 - o Arbedo Castione (11.12.2019)
 - o Ascona (19.12.2019)
 - o Avegno Gordevio (23.12.2019)
 - o Bedano (04.12.2019)
 - o Biasca (04.12.2019)
 - o Capriasca (18.12.2019)
 - o Caslano (19.12.2019)

- o Chiasso (12.12.2019)
- o Cureglia (19.12.2019)
- o Curio (27.11.2019)
- o Dalpe (26.11.2019)
- o Gordola (19.12.2019)
- o Isone (24.12.2019)
- o Lamone (21.01.2020)
- o Lugano (20.12.2019)
- o Mendrisio (10.01.2020)
- o Miglieglia (05.12.2019)
- o Minusio (09.12.2019)
- o Novazzano (12.12.2019)
- o Origlio (09.12.2019)
- o Paradiso (24.12.2019)
- o Riva San Vitale (19.12.2019)
- o San Antonino (03.12.2019)
- o Serravalle (18.12.2019)
- o Terre di Pedemonte (21.01.2020)
- o Vezia (26.11.2019)
- Associazione dei comuni ticinesi (15.01.2020)
- Federazione Ticinese delle Società di Tiro (FTST) (14.12.2019)
- Società tiratori Biaschesi (30.12.2019)
- Società tiratori Mairano (23.12.2019)
- Società tiratori del Gaggio (18.12.2019)
- Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (05.03.2020).

Rif.	Articolo / Tema	Presa di posizione		- Valutazione
KII.	Articolo / Tema	Chi	Proposta	Valutazione
ı	Art. 3 LALM Norme di applicazione	Società tiratori del Gaggio	Lett. a Spiegare cosa si intende con "amministrazione degli impianti di tiro". Tale norma andrebbe stralciata in quanto l'amministrazione degli impianti di tiro è regolata dalle convenzioni sottoscritte tra società di tiro e Comune di riferimento, rispettivamente tra Comune di riferimento e gli altri Comuni del comprensorio.	impianti di tiro include ogni aspetto legato all'esistenza di

Rif.	Articolo / Tomo	Presa di posizione		Valutariona
KII.	Articolo / Tema	Chi	Proposta	- Valutazione
	Art. 5 LALM	Società tiratori del Gaggio	Precisare l'applicazione della norma alle società di	II RLALM prevede varie
	Rimedi di diritto		tiro e ai suoi vari membri.	circostanze, nelle quali
	Tairriedi di diritto			l'autorità militare cantonale
				(SMPP) è chiamata ad
				intervenire nei confronti delle
				società di tiro, rispettivamente
				nei confronti dei suoi membri.
				La SMPP deve ad esempio
				riconoscere le società di tiro
				(art. 5 cpv. 1 RLALM); deve
				autorizzare l'esercizio di
				un'attività di tiro da parte di
				un socio straniero (art. 6 cpv.
				1 RLALM). Tutte queste
				decisioni possono essere
				impugnate all'autorità
				superiore ai sensi dell'art. 5
				lett. b LALM.

Rif.	Articolo / Tema	Presa di posizione		Valutazione
KII.	Articolo / Tema	Chi	Proposta	Valutazione
	Art. 1 RLALM Sezione del militare e della protezione della popolazione	Mun. di Lugano	cpv. 3 Inserire i rimedi di diritto in caso di esercizio da parte della SMPP delle sanzioni previste.	La procedura e l'autorità di ricorso in caso di emanazione di una sanzione disciplinare da parte della SMPP sono precisate all'art. 5 lett. a LALM. Non si ritiene quindi di dover specificare l'iter ricorsuale anche all'art. 1 RLALM.
		Società tiratori del Gaggio	cpv. 3 Precisare nei confronti di chi possono essere prese le misure, indicare per che motivi, quali sono i criteri di valutazione della sanzione, in base a che criteri la multa può essere commutata in arresti nonché le vie e l'autorità di ricorso.	L'ordinamento disciplinare è definito dal Codice penale miliare (art. 180 e segg. CPM). Detti articoli precisano in particolare le condizioni personali di chi soggiace a tale ordinamento (art. 183 CPM) come anche i criteri di misura della pena (art. 182 CPM).
	Art. 3 RLALM Ufficio esazione e condoni e Ufficio	Mun. di Capriasca	cpv. 1 Sostituire il verbo "ordinare" con "concedere"	Testo modificato
	dell'incasso e delle pene alternative	Mun. di Lugano	cpv. 2 Inserire le modalità di esecuzione degli arresti	Le modalità di esecuzione degli arresti sono già definiti agli art. 191 e 192 CPM. Non occorrono quindi aggiunte a livello di diritto cantonale.

Dif	Articolo / Tema			Valutariana
Rif.	Articolo / Tema	Chi	Proposta	- Valutazione
	Art. 4 RLALM	Società tiratori Mairano	Precisare che le società di tiro alla pistola sono	La parificazione discende
	Definizioni		parificate a tutti gli effetti alle società di tiro con	direttamente dal diritto
	B G I I I I I I I I I I I I I I I I I I		fucile a 300m.	federale, ed in particolare
				dall'ordinanza sugli impianti
				di tiro (RS 510.512), nella
				quale gli impianti di tiro a 25m e 50m sono equiparati agli
				impianti di tiro a 300m.
		Società tiratori del Gaggio	Stralciare l'art. 4 che sarebbe già incluso nell'art. 5	I due articoli citati trattano
		33	cpv. 1 e 2 RLALM.	temi diversi, motivo per il
				quale lo stralcio dell'art. 4 non
				si giustifica.
		Mun. di Capriasca	cpv. 2	La definizione degli impianti
			Togliere il riferimento agli impianti di tiro sportivo e	di tiro fuori del servizio
			distinguere il concetto dell'impianto di tiro da quello	discende direttamente
			dell'attività che viene svolta.	dall'art. 4 dell'Ordinanza sul
				tiro fuori del servizio del 5
				dicembre 2003 (RS 512.31), motivo per il quale non va
				modificata.

Rif.	Articolo / Tema	Presa di posizione		- Valutazione
KII.	Articolo / Tema	Chi	Proposta	Valutazione
	Art. 5 RLALM	Mun. di Lugano	cpv. 1	L'art. 5 lett. b LALM indica la
	In generale		Indicare i rimedi di diritto in caso di mancato	procedura e l'autorità di
	in generale		riconoscimento di una società di tiro da parte della	ricorso per poter impugnare
			SMPP.	una decisione emanata dalla
				SMPP. Non occorrono quindi
			cpv. 2	ulteriori precisazioni all'art. 5
			Indicare i rimedi di diritto in caso di revoca del	RLALM.
		Società tiratori del Gaggio	riconoscimento da parte della SMPP. Cpv. 4	Il modello messo a
		Società tiratori dei Gaggio	Ogni società dovrebbe poter allestire uno statuto ad	Il modello messo a disposizione ha lo scopo di
			hoc, personalizzato secondo le proprie esigenze e	offrire un supporto alle varie
			la propria realtà, senza doversi conformare al	società che dispongono così
			modello fornito dalla SMPP. Si propone quindi di	di una base per
			modificare il tenore del capoverso, indicando che la	l'elaborazione del loro statuto
			SMPP mette a disposizione un modello di statuto	che potrà all'evidenza essere
			facoltativo, che le società potranno adattare	adattato su misura alle
			secondo le proprie esigenze.	esigenze e alle realtà
				specifiche. Pacifico che la
				SMPP non costringe le
				società a utilizzare detto
				modello. La messa a
				disposizione di un modello
				permette anche alle singole società di non dover
				società di non dover forzatamente rivolgersi ad un
				legale per l'elaborazione dello
				statuto, potendo così evitare
				costi supplementari.

Dif	Articolo / Tomo	Presa di posizione		Valutazione	
Rif.	Articolo / Tema	Chi	Proposta	valutazione	
	Art. 6 RLALM Ammissione di soci stranieri	Mun. di Lugano	cpv. 1 Indicare i rimedi di diritto a favore del socio straniero al quale, da parte della SMPP, non viene concessa l'autorizzazione per essere ammesso all'interno di una società di tiro nonché a favore del socio straniero al quale, da parte della SMPP, viene revocata l'autorizzazione in seno ad una società di tiro.	L'art. 5 lett. b LALM indica la procedura e l'autorità di ricorso per poter impugnare una decisione emanata dalla SMPP. Non occorrono quindi ulteriori precisazioni all'art. 6 RLALM.	
		Federazione Ticinese delle società di Tiro (FTST)	cpv. 1 Riformulare il capoverso in quanto la SMPP non sarebbe competente per l'ammissione di soci stranieri ma per l'autorizzazione dell'esercizio di un'attività di tiro da parte di un socio straniero. Variante proposta: "La SMPP è competente per concedere e revocare l'autorizzazione al tiro, secondo i parametri dell'ordinanza sul tiro fuori servizio, di soci stranieri di una società di tiro. I responsabili della società di tiro e la polizia cantonale, Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata, formulano un preavviso".	Testo modificato	
			cpv. 2 Completare la frase aggiungendo "in caso di non rinnovo, l'autorizzazione all'attività di tiro decade automaticamente".	Testo modificato	
			cpv. 3 Precisare il senso del capoverso.	La legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare prevede un obbligo di notificazione (art. 27 LM) che deve essere adempiuto entro 14 giorni dal verificarsi del relativo evento. Il presente articolo riprende tale termine per l'obbligo di notifica della società di tiro in merito ai cambiamenti relativi ai suoi soci stranieri.	

Rif.	Articolo / Tema	Presa di posizione		- Valutazione
KII.	Articolo / Tema	Chi	Proposta	valutazione
	Art. 7 RLALM Scioglimento	Società tiratori del Gaggio	cpv. 1 Indicare la necessità di nominare tre membri per la liquidazione della società, quando di regola un liquidatore unico, in rappresentanza di tutti i soci, si occupa dello scioglimento di una società. cpv. 2 È sufficiente la vigilanza da parte della SMPP e dell'UFT.	L'indicazione di nominare tre membri nasce dall'esperienza passata, la quale dimostra che l'implicazione di tre membri garantisce una trasparenza maggiore nell'iter di scioglimento di una società.
	Art. 8 RLALM	Mun. di Lugano	cpv.1	L'art. 5 lett. b LALM indica la
	Comprensorio di tiro		Indicare i rimedi di diritto a favore del Comune che dovesse dichiararsi contrario all'impianto di tiro che gli viene assegnato dalla SMPP. cpv. 2 Indicare i rimedi di diritto a favore del Comune che non volesse essere designato, da parte della SMPP, quale Comune di riferimento.	procedura e l'autorità di ricorso per poter impugnare una decisione emanata dalla SMPP. Non occorrono quindi ulteriori precisazioni all'art. 8 RLALM.
		Società tiratori Biaschesi	Indicare nel regolamento i criteri utilizzati per creare e definire i confini geografici di un comprensorio di tiro e inserire le indicazione per la definizione dei confini delle giurisdizioni delle società di tiro.	La SMPP stabilisce i comprensori di tiro tenendo conto di vari elementi come ad esempio la territorialità, del carico finanziario, le esigenze di sicurezza e i fattori ambientali. Tali parametri tuttavia non vanno fissati in una norma, così da permettere una certa flessibilità e un certo margine di apprezzamento dell'autorità la quale deve poter tener conto anche delle esigenze specifiche del caso concreto.

Dif	Auticolo / Tomo	Presa di posizione		Valutariona
Rif.	Articolo / Tema	Chi	Proposta	- Valutazione
	Art. 9 RLALM Comune di riferimento	Mun. di Ascona	Precisare l'articolazione della collaborazione tra il Comune di riferimento e gli altri Comuni del comprensorio, in modo tale da permettere ai Comuni di riferimento di organizzarsi prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.	L'articolazione della collaborazione sarà proprio l'oggetto della convenzione tra il Comune di riferimento e gli altri Comuni del comprensorio. Su questa base, i vari Comuni potranno organizzarsi di conseguenza.
		Mun. di Lugano	cpv. 2 Definire il concetto di "casa del tiratore".	Il regolamento 51.065 i "Istruzioni per gli impianti di tiro" emanato dal DDPS indica che la casa del tiratore, anche chiamata stand dei tiratori, comprende uno spazio per il tiro, uno spazio che offre la possibilità di pulire le armi, l'ufficio, gli impianti sanitari, il magazzino delle munizioni, le istallazioni elettriche e, nel caso di bersagli a marcatura manuale, la possibilità di collegamento con lo stand dei bersagli, compresa la suoneria e i segnali luminosi (punto 7.1 del Regolamento 51.065 i). Ritenuto che il regolamento sopra citato fornisce ampie indicazioni sul concetto di "casa del tiratore" non si ritiene doveroso definirlo anche nei dispositivi di legge cantonali.
		Mun. di Capriasca	cpv. 5 Precisare il concetto di coordinazione.	Il concetto di coordinazione menzionato al cpv. 5 deve essere letto e compreso nel complesso dell'art. 9 RLALM che tratta della collaborazione tra i vari Comuni in merito ad un determinato impianto di tiro.

Rif. Art	ticolo / Tema	Presa di posizione		Valutazione
KII. Art	licolo / Terria	Chi	Proposta	Valutazione
Soc	t. 10 RLALM cietà di erimento	Società tiratori Biaschesi	Definire meglio i compiti del gestore, stabilire con più chiarezza le competenze della società di riferimento e quelle del Comune.	I vari dettagli e le indicazioni specifiche devono essere inseriti nella convenzione e non nel testo di legge.
	t. 11 RLALM cietà di tiro piti	Società tiratori Biaschesi	Modificare la terminologia di "società ospite". Prevedere inoltre più libertà alle società ospiti che devono potersi coordinare con la società di riferimento per allestire un programma stagionale di occupazione del poligono che permetta le attività senza reciproci impedimenti.	Testo modificato
		FTST	Titolo Modificare il titolo con la terminologia "società convenzionate" in quanto le società "ospiti" come inteso nel RLALM sottostanno ad una convenzione con la società di riferimento. La definizione "società ospiti" potrebbe invece essere usata per quelle società che fanno capo al poligono in qualità di ospiti temporanei. cpv. 1 Sostituire la terminologia di "società ospiti" con "società convenzionate". cpv. 2 Modificare la frase indicando "La società di riferimento e la/le società convenzionata/e	Testo modificato

Rif.	Articolo / Tema	Presa di posizione		Valutazione	
KII.	Articolo / Terria	Chi	Proposta	Valutazione	
	Art. 12 RLALM Compiti dei Comuni	Società tiratori Biaschesi	Definire con più precisazione i diritti e i doveri dei Comuni e indicare in modo più marcato la necessità di regolare la coordinazione tra società e Comune nella relativa convenzione.	I diritti e i doveri dei Comuni discendono principalmente dal diritto federale nonché dalla regolamentazione cantonale. Queste norme sono sufficientemente dettagliate e precise. Non si ritiene necessario aggiungere ulteriori specificazioni in merito.	
		FTST	cpv. 1 Completare la frase indicando "[] nonché per l'attività sportiva ricorrente della società di tiro, conformemente alle disposizioni federali e cantonali" alfine di garantire che l'attività ricorrente delle società possa svolgersi senza ulteriori oneri a carico delle stesse.	Il tenore del cpv. 1 discende direttamente dall'art. 133 LM e non può pertanto essere modificato.	
		Mun. di Capriasca Associazione dei comuni ticinesi	Viene contestata la competenza del PFT, dell'UFT, dei membri delle Commissioni cantonali di tiro, della SMPP o di ogni altra autorità di poter ordinare lavori di gestione ordinaria, di manutenzione, di rinnovo, di ristrutturazione, di risanamento o dei lavori straordinari ed urgenti in quanto la materia sarebbe regolamentata esaustivamente dalla legislazione federale. I compiti indicati nel RALM non troverebbero alcuna base giuridica nella legislazione federale. Viene poi contestato che i Comune debbano prendersi a carico le spese di tali lavori. La questione sarebbe chiaramente e dettagliatamente regolata a livello federale e non vi sarebbe dunque più spazio per un'aggiuntiva regolamentazione a livello cantonale. I Comuni sarebbero responsabili unicamente dei costi elencati dalla legislazione federale che derivano dall'esercizio del tiro fuori dal servizio. Costi che sarebbero da ricondurre allo sfruttamento degli impianti di tiro per altri scopi, come ad es. la pratica del tiro sportivo, non andrebbero assunti dagli enti pubblici.	L'art. 49 cpv. 1 Cost. sancisce il principio della forza derogatorio del diritto federale. In virtù di questo principio, i Cantoni non sono autorizzati a legiferare in ambiti esclusivamente regolati dal diritto federale. Il Tribunale federale precisa a questo proposito che l'esistenza o l'assenza di una legislazione federale esaustiva costituisce quindi il primo criterio per determinare se vi è un conflitto con una norma cantonale. Detto questo, occorre però precisare che anche qualora la legislazione federale dovesse essere considerata esaustiva in un determinato ambito, una legge cantonale potrebbe sussistere nello stesso ambito se insegue uno scopo diverso da quello ricercato dal diritto federale. Il Cantone perde la	

			sua competenza di adottare norme complementari unicamente quando la legislazione federale esclude ogni e qualsiasi regolamentazione in merito ad un dato argomento (DTF 1C_33/2013 del 19 maggio 2014, consid. 2.4). Nel caso specifico, la legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (detta anche Legge militare, in seguito LM) e le varie Ordinanze federali, con particolare riferimento all'Ordinanza sugli impianti di tiro, stabiliscono la competenza dei Cantoni in materia di compiti relativi al tiro fuori servizio, definendo alcuni principi generali che devono essere ossequiati. Al di fuori delle indicazioni date dal diritto federale, i Cantoni fruiscono dunque di un ampio margine discrezionale per porre in atto i loro doveri. Fra questi, quello di organizzare l'attività degli impianti di tiro utilizzati da più Comuni. Proprio in quest'ottica si inserisce la figura del comune di riferimento e l'allestimento della convenzione tra Comune e società di tiro, al fine di ottimizzare l'uso degli impianti di tiro e nel contempo regolamentare e chiarire e rapporti tra i diversi attori.
--	--	--	---

Mun. di Ascona	cpv. 3 Viene contestata l'obbligo delle società di tiro di dover presentare preventivi e consuntivi al relativo	
	Comune. In effetti, alcune società sono di piccola entità e devono pertanto presentare unicamente un bilancio a fine anno. Un tale onere contabile potrebbe mettere in difficoltà le società di piccola dimensione.	trasparenza completa, motivo per il quale tale onere sussiste per tutte le società di
Mun. di Capriasca	cpv. 3 Completare la norma, prevedendo che la società di riferimento debba consultare tempestivamente il Comune di riferimento sugli investimenti.	Testo modificato

Rif.	Articolo / Tema	Presa di posizione		Valutazione
		Chi	Proposta	valutazione
	Art. 13 RLALM	Mun. di Lugano	<i>cpv.</i> 2 Prevedere l'approvazione da parte della SMPP del	Testo modificato
	Computo delle spese dei poligoni di tiro		tariffario cantonale per le attività dei poligoni di tiro.	
	Art. 15 RLALM In generale	FTST	cpv. 3 Completare la norma indicando "[] assegnare un termine ai Comuni o al proprietario dell'impianto per la rimessa in stato o il risanamento". Ritenuto che il divieto di tiro può essere temporaneo a causa di un evento straordinario o di mancata osservanza delle direttive, si propone che la SMPP possa assegnare un termine non solo per un risanamento ma anche per una rimessa in stato.	Testo modificato
	Art. 16 RLALM Impianti di tiro sportivo	FTST	cpv. 3 Viene proposto di aggiungere un riferimento alle direttive e le prescrizioni SUVA, considerato l'aumento del numero dei poligoni indoor.	Testo modificato
	Art. 17 RLALM	FTST	cpv. 3	Testo modificato
	Sussidio		Aggiungere la seguente frase: "La domanda deve essere inoltrata prima dell'inizio dei lavori, dopo aver ottenuto regolare licenza edilizia e correlata dai rispettivi documenti." La scopo di tale aggiunta è di precisare l'iter della richiesta di sussidio, obbligando l'istante a pianificare per tempo la richiesta alle autorità cantonali.	

Rif.	Articolo / Tomo	Presa di posizione		Volutorione
KII.	Articolo / Tema	Chi	Proposta	Valutazione
	Art. 18 RLALM Attività di tiro	Mun. di Capriasca	Viene contestata la competenza del Cantone di legiferare in materia di tiro sportivo come anche la competenza della SMPP di autorizzare le attività di tiro sportivo e i tiri con armi e munizioni non d'ordinanza. Viene pure contestato che le attività di tiro fuori del servizio vengano regolate da una Convenzione tra Cantone e FTST senza coinvolgimento dei Comuni.	L'art. 23 cpv. 1 dell'Ordinanza sugli impianti per il tiro fuori del servizio precisa che i Cantoni sono competenti in materia di impianti non disponibili per il tiro fuori del servizio (cosiddetti impianti di tiro sportivo).
		Associazione dei comuni ticinesi	Viene contestata la competenza dell'autorità militare in materia di tiro sportivo. Quest'ultimo sarebbe di competenza dei Comuni. Viene poi contestata che la SMPP possa autorizzare attività di tiro sportivo senza coinvolgere i Comuni e i Municipi. La SMPP non avrebbe nessuna competenza pianificatoria ed edificatoria in caos di cambiamento d'uso dello stand di tiro fuori dal servizio.	Vedi sopra
		Mun. di Lugano	cpv. 1 Indicare i rimedi di diritto nel caso in cui la SMPP dovesse negare o revocare l'autorizzazione d'esercizio per le attività di tiro sportivo e di tiro fuori dal servizio. cpv. 2 Indicare i rimedi di diritto nel caso in cui la SMPP dovesse negare l'autorizzazione per la partecipazione di tiratori stranieri alle manifestazioni di tiro.	L'art. 5 lett. b LALM indica la procedura e l'autorità di ricorso per poter impugnare una decisione emanata dalla SMPP. Non occorrono quindi ulteriori precisazioni all'art. 18 RLALM.
		FTST	cpv. 2 Eliminare la facoltà di chiedere il preavviso della polizia cantonale in quanto non è compito del Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata autorizzare il tiro con munizione non d'ordinanza. Eliminare l'ultima frase ("il Comando di circondario, la Polizia cantonale e l'UFT valutano caso per caso indicando le disposizioni per l'esercizio di tali attività") in quanto la valutazione viene già eseguita al momento della richiesta. Pacifico che l'autorizzazione viene rilasciata unicamente in caso di adempimento di tutte le condizioni, motivo per quale non occorrono ulteriori precisazioni.	Testo modificato

	FTST	cpv. 3	L'art. 6 RLALM regola la
		Chiarire il senso del capoverso in quanto la	partecipazione di tiratori
		partecipazione di tiratori stranieri sarebbe già regolata	stranieri ad attività di tiro
		all'art. 6 RLALM.	correnti mentre l'art. 18 cpv. 3
			tratta della partecipazione
			puntuale di un tiratore straniero
			ad una manifestazione di tiro.
	Associazione dei comuni	cpv. 4	La convenzione tra il Cantone
	ticinesi	Nella creazione della convenzione tra Cantone e FTST	e la FTST ha lo scopo di
		dovrebbero essere coinvolti anche i Comuni interessati	
		alfine di rispettare, ad esempio le normative vigenti in	
		materia di rumori molesti e altri eventi già in	fuori del servizio, come ad
		programma nello specifico Comune.	esempio il divieto di tiro nei
			giorni festivi e gli orari di tiro.
			La convenzione stabilisce delle
			regole comuni d'ordine
			generale applicabili a tutte le
			società. In questo senso non vi
			è la necessità di coinvolgere i
			singoli Comuni.

Art. 19 RLALM Chiusura Mun. di Lugano Indicare i rimedi di diritto nel caso in cui la SMPP dovesse decidere, per motivi tecnici di sicurezza, la chiusura parziale o la soppressione di un impianto di tiro. Aggiungere l'incompatibilità ambientale quale motivo di chiusura dell'impianto. Mun. di Ascona Cpv. 1 Inserire il principio secondo il quale, prima della messa fuori servizio di uno stand di tiro, il Comune toccato venga informato e gli venga assegnato un adeguato termine per intervenire ed effettuare i necessari lavori di risanamento ai fini della sua messa a norma con possibilità di richiesta di un sussidio cantonale. Cpv. 3 Prevedere la possibilità di chiedere un sussidio cantonale per i lavori di risanamento ad una messa fuori servizio. Non è procedura e per poter in decisione per poter in decisione de decisione de decisione decisione de per poter in decisione de la consideration per poter in decisione de la consideration per poter in decisione per poter in decisione de la consideration per poter in decisione per poter in decisione decisi	Dif Auticala / Tamas	Presa di posizione		Valutariana
Chiusura Art. 20 RALM Messa fuori servizio Mun. di Ascona Cpv. 1 Inserire il principio secondo il quale, prima della messa fuori servizio di uno stand di tiro, il Comune toccato venga informato e gli venga assegnato un adeguato termine per intervenire ed effettuare i necessari lavori di risanamento ai fini della sua messa a norma con possibilità di richiesta di un sussidio cantonale. Cpv. 3 Prevedere la possibilità di chiedere un sussidio cantonale per i lavori di risanamento ordinati in seguito ad una messa fuori servizio. Non è pr specifico risanamenti del 26 ago 814.680) concessi, condizioni, OTARSI pe sito inquina	Rif. Articolo / Tema		Proposta	Valutazione
Messa fuori servizio Inserire il principio secondo il quale, prima della messa fuori servizio di uno stand di tiro, il Comune toccato venga informato e gli venga assegnato un adeguato termine per intervenire ed effettuare i necessari lavori di risanamento ai fini della sua messa a norma con possibilità di richiesta di un sussidio cantonale. Cpv. 3 Prevedere la possibilità di chiedere un sussidio cantonale per i lavori di risanamento ordinati in seguito ad una messa fuori servizio. Non è prespectiva specifico risanamento ad una messa fuori servizio.		Mun. di Lugano	dovesse decidere, per motivi tecnici di sicurezza, la chiusura parziale o la soppressione di un impianto di tiro. Aggiungere l'incompatibilità ambientale quale motivo	L'art. 5 lett. b LALM indica la procedura e l'autorità di ricorso per poter impugnare una decisione emanata dalla SMPP. Non occorrono quindi ulteriori precisazioni all'art. 19 RLALM.
Messa fuori servizio di uno stand di tiro, il Comune toccato venga informato e gli venga assegnato un adeguato termine per intervenire ed effettuare i necessari lavori di risanamento ai fini della sua messa a norma con possibilità di richiesta di un sussidio cantonale. Cpv. 3 Prevedere la possibilità di chiedere un sussidio cantonale per i lavori di risanamento ordinati in seguito ad una messa fuori servizio. Non è prevedere un sussidio cantonati in virtù risanamento ad una messa fuori servizio.	Art. 20 RALM	Mun. di Ascona		Il coinvolgimento del Comune
Prevedere la possibilità di chiedere un sussidio cantonale per i lavori di risanamento ordinati in seguito ad una messa fuori servizio. In virtù risanament del 26 ago 814.680) concessi, condizioni, OTaRSI pe sito inquina			fuori servizio di uno stand di tiro, il Comune toccato venga informato e gli venga assegnato un adeguato termine per intervenire ed effettuare i necessari lavori di risanamento ai fini della sua messa a norma con possibilità di richiesta di un sussidio cantonale.	interessato è stato inserito al cpv. 2, con l'indicazione che le modalità di esecuzione dei provvedimenti ordinati verranno stabiliti tra autorità cantonale e comunale.
			Prevedere la possibilità di chiedere un sussidio cantonale per i lavori di risanamento ordinati in seguito	risanamento dei siti inquinati del 26 agosto 1998 (OSiti; RS 814.680) possono essere concessi, a determinate condizioni, dei sussidi federali OTaRSI per la bonifica di un sito inquinato in un impianto di
Mun. di Capriasca Precisare che i lavori di risanamento possono essere vedi sopra ordinati soltanto previo coinvolgimento dei Municipi.		Mun. di Capriasca		Vedi sopra

Dif	Auticala / Tauca	Presa di posizione		Valutaniana
Rif.	Articolo / Tema	Chi	Proposta	Valutazione
	Art. 23 RLALM Incidenti di tiro	Mun. di Lugano	Precisare le modalità di assunzione delle responsabilità, anche assicurative, in caso di un incidente di tiro, introducendo ad esempio un rimando ad una norma.	In caso di incidente di tiro, trovano applicazione varie norme di carattere penale, penale militare e civili. Devono inoltre essere considerate le specifiche polizze assicurative dei coinvolti nell'incidente. Considerati questi vari elementi, specifici ad ogni eventuale incidente, si prescinde dalla precisazione di carattere generale delle modalità di assunzione delle responsabilità.
	Art. 25 RLALM Contestazioni	Mun. di Lugano	cpv. 2 Inserire i rimedi di diritto in caso di contestazioni tra i Comuni.	In caso di fallimento del tentativo di conciliazione, i Comuni coinvolti possono adire le vie legali ordinari indicati nella LOC.
	Art. 27 Disposizioni transitorie	Mun. di Capriasca	Stralciare la norma in quanto quest'ultima si porrebbe in contrasto con quanto previsto dalla scheda V10 di Piano Direttore (PD), la quale prevede la chiusura degli stand di tiro che non rispettano più la legislazione federale.	La regolamentazione cantonale proposta non si pone in contrasto con quanto previsto dalla scheda V10 di PD proprio perché impone che tutti gli impianti di tiro siano conformi alle prescrizioni federali e cantonali, in particolare in materia di inquinamento. Inoltre, la fissazione di un periodo transitorio permette proprio ai Comuni di potersi organizzare e pianificare la messa in conformità dei propri impianti. L'attività di tiro deve in ogni caso, anche durante il periodo transitorio, poter essere svolta, nell'interesse della difesa nazionale, come da compito imposto dal diritto superiore.

Osservazioni generali

A. La Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) ha espresso il suo preavviso positivo in merito al presente progetto di legge e di regolamento, verificando e confermando la conformità dello stesso con il diritto superiore. Tutti i Comuni che si sono espressi, all'eccezione del Comune di Capriasca, concordano con i contenuti della legge e del regolamento e hanno accolto favorevolmente il progetto a loro sottoposto.

Di seguito sono state riportate delle osservazioni generali espresse dal Comune di Capriasca, dalla Federazione Ticinese delle Società di Tiro e dal Comune di Terre di Pedemonte.

B. Il Comune di Capriasca contesta in maniera generale la competenza del Cantone di poter legiferare in materia, asserisce che quest'ultima sia regolata esaustivamente dalla legislazione federale. Critica poi i contenuti della LALM e del RLALM, disapprovando la scelta di riversare nel regolamento importanti disposizioni, sulle quale la legge stessa sarebbe invece completamente silente. La LALM sarebbe assai stringata, mentre il RLALM proporrebbe diverse norme, alcune delle quali imporrerebbero a carico dei Comuni svariati oneri finanziari. La LALM, così come proposta non sarebbe sufficiente per poi delegare al Governo cantonale di stabilire in via di regolamento degli impegni finanziari a carico dei Comuni come anche di conferire importanti competenze decisionali a determinate autorità. Viene sottolineato che il Cantone potrebbe emanare una legge di applicazione unicamente in relazione al diritto federale in materia di esercito e di amministrazione militare, e non in altri ambiti come ad esempio in tema di tiro sportivo e di tiro con munizioni non d'ordinanza. L'associazione dei comuni ticinesi si è espressa negli stessi termini.

R: cfr. risposta della Segreteria generale del DDPS riportata sopra al punto A, così come la valutazione all'art. 12 cpv. 2 RLALM.

C. La Federazione Ticinese delle Società di Tiro propone di sostituire nella LALM il termine di "stand" con quello di "poligono", "piazza o impianto di tiro".

R: La LALM e il RLALM usano già il termine "impianto di tiro".

D. Il Comune di Terre di Pedemonte auspica che le nuove norme cantonali indichino in modo esplicito il ruolo attivo operativo e vincolante del Cantone qualora in un comprensorio sovracomunale gli attori locali non trovassero soluzioni a lungo termine per le istallazioni di tiro. Precisa inoltre che eventuali chiavi di riparto per l'uso di infrastrutture di tiro da parte di Comuni dovrebbero tener conto anche del disagio causato dalla vicinanza o meno alla struttura di tiro. Sottolinea poi che a suo avviso, un Comune non dovrebbe poter imporre ad un altro Comune di tollerare sul proprio territorio la presenza di un'infrastruttura di tiro, in contrasto con le proprie visioni pianificatorie. Infine ritiene importante che la manutenzione e gli investimenti concernente uno stand di tiro, ubicato sul territorio di un Comune, ma di proprietà di un altro Comune, debbano essere temi discussi da entrambi gli enti pubblici coinvolti.

R: L'importanza della stretta collaborazione tra i vari attori, società di tiro e Comuni, è sottolineata nella regolamentazione qui presentata con la proposta di allestire delle convenzioni. Un tale sistema ha il grande vantaggio di costringere i vari enti coinvolti a discutere a monte, delle varie problematiche legate alla gestione di un impianto di tiro. Si auspica che la soluzione proposta possa fungere da deterrente ed evitare, nella misura del possibile, situazioni conflittuali. Anche con l'introduzione di un tentativo di conciliazione in caso di contestazioni tra i Comuni (cfr. art. 25 RLALM), il Cantone dimostra la sua volontà di rivestire un ruolo proattivo.

Allegato 2

Disegno di

Regolamento

della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (RLALM)

del

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge cantonale di applicazione alla legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare del (LALM),

decreta:

Capitolo primo

Competenze e definizioni

Sezione del militare e della protezione della popolazione

Art. 1

¹La Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP) del Dipartimento delle istituzioni è incaricata dell'esecuzione della legislazione federale e cantonale in materia di esercito e amministrazione militare e della relativa vigilanza.

²La SMPP è l'autorità militare cantonale.

³Alla SMPP compete il potere disciplinare. Può in particolare ordinare un ammonimento, una multa, gli arresti nonché la commutazione di una multa disciplinare in arresti.

Comandante di circondario

Art. 2

¹Il Comandante di circondario esercita le competenze che gli sono attribuite dal diritto federale e dal presente regolamento in materia di esercito e amministrazione militare.

²Il Comandante di circondario rappresenta il Cantone nei rapporti con la popolazione, i Comuni e le autorità militari federali.

Ufficio esazione e condoni e Ufficio dell'incasso e delle pene alternative

Art. 3

¹L'Ufficio esazione e condoni è competente per l'incasso delle multe emesse dalla SMPP. Può ordinare un pagamento rateale. ²L'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, per il tramite della polizia cantonale, è competente per l'esecuzione degli arresti.

Definizioni

Art. 4

¹Sono considerati impianti di tiro fuori del servizio gli impianti di tiro destinati

- a) agli esercizi federali:
- 1. programmi obbligatori a 25m, 50 m e 300m;
- 2. tiro di campagna a 25m, 50 m e 300m;
- b) agli esercizi di tiro facoltativi:
- 1. allenamenti delle società, gare di tiro ed esercizi preliminari agli

esercizi federali;

- 2. gare di tiro delle associazioni e delle società militari.
- c) ai corsi di tiro:
- 1. corsi per monitori di tiro;
- 2. corsi per monitori dei giovani tiratori;
- 3. corsi di ripetizione per monitori di tiro e per monitori dei giovani tiratori:
- 4. corsi per giovani tiratori;
- 5. corsi di tiro per ritardatari;
- 6. corsi di tiro per "rimasti".

²Per impianti di tiro sportivo si intendono impianti non disponibili per il tiro fuori del servizio.

Capitolo secondo Società di tiro

In generale

Art. 5

¹La SMPP riconosce le società di tiro, sentito il parere della Commissione cantonale di tiro (CCT) e dell'Ufficiale federale di tiro (UFT).

²Le società di tiro riconosciute devono adempiere i requisiti previsti dalle disposizioni federali. La SMPP revoca il riconoscimento alle società di tiro che non adempiono più tali requisiti.

³Prima del rapporto d'istruzione annuale, le società di tiro sono tenute a svolgere le loro assemblee sociali e a inviare copia del verbale d'assemblea al Presidente della CCT, all'UFT e al Comando di circondario.

⁴La SMPP mette a disposizione un modello di statuto.

Ammissione di soci stranieri

Art. 6

¹La SMPP è competente per concedere e revocare l'autorizzazione di ammissione di soci stranieri ad una società di tiro. I responsabili della società di tiro e la polizia cantonale, Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata, formulano un preavviso.

²L'autorizzazione viene rilasciata per una durata massima di cinque anni e può essere rinnovata su richiesta della società di tiro.

³Le società di tiro sono tenute ad avvisare entro un termine di 14 giorni il Comando di circondario di ogni cambiamento dei suoi soci stranieri.

Scioglimento

Art. 7

¹L'assemblea che dichiara lo scioglimento, nomina una commissione di liquidazione di almeno tre membri; quest'ultima, unitamente ad un membro della commissione cantonale di tiro competente, chiude gli affari sociali e cura la consegna del patrimonio e degli archivi.

²La SMPP, in collaborazione con l'UFT e la Federazione Ticinese delle Società di Tiro (FTST), vigila sulla procedura di

scioglimento.

Capitolo terzo

Comprensorio di tiro e amministrazione degli impianti di tiro

Comprensorio di tiro

Art. 8

¹La SMPP, sentito l'UFT, stabilisce i comprensori di tiro e le giurisdizioni delle società di tiro; essa ordina in particolare l'assegnazione a ogni Comune di un impianto di tiro e di una società per le attività di tiro fuori del servizio.

²La SMPP definisce il Comune e la società di tiro di riferimento.

³Le assegnazioni vengono pubblicate sul Foglio ufficiale.

Comune di riferimento

Art. 9

¹Di regola, il Comune proprietario dell'impianto di tiro viene designato come Comune di riferimento.

²Negli altri casi, il Comune di riferimento è il Comune sul cui territorio è ubicata la casa del tiratore, rispettivamente il Comune della sede della società di tiro di riferimento.

³Il Comune di riferimento e la società di riferimento di un impianto di tiro allestiscono una convenzione che regola i loro rapporti. La convenzione è ratificata dalla SMPP. La SMPP mette a disposizione un modello di convenzione.

⁴Il Comune di riferimento e i Comuni del comprensorio allestiscono una convenzione che regola in particolare la gestione dell'impianto di tiro e la ripartizione degli oneri di gestione ordinaria e degli investimenti. La convenzione è ratificata dalla SMPP. La SMPP mette a disposizione un modello di convenzione.

⁵Il Comune di riferimento è responsabile della coordinazione, e se proprietario dell'impianto, dell'esecuzione di tutti i lavori correnti e straordinari ordinati per l'impianto di tiro di propria pertinenza.

Società di riferimento

Art. 10

¹La società di tiro di riferimento è il gestore del poligono assegnato; essa è responsabile per le attività che vi vengono svolte e se proprietaria dell'impianto, dell'esecuzione di tutti i lavori correnti e straordinari ordinati per l'impianto di tiro di propria pertinenza.

²La società di tiro di riferimento, raccolti i dati di tutte le società assegnate allo stesso poligono, trasmette al Comune di riferimento, al Comando di circondario e all'UFT, il formulario per il computo delle spese dei poligoni di tiro, compilato conformemente al tariffario per le attività dei poligoni di tiro.

Società di tiro ospiti Art. 11

¹Le altre società attribuite ad un impianto di tiro nel medesimo comprensorio dipendono dalla società di riferimento per tutte le loro attività; sono considerate società ospiti.

²La società di riferimento e la società ospite organizzano le loro

attività con una convenzione che viene ratificata dalla SMPP.

Compiti dei Comuni

Art. 12

¹I Comuni mettono a disposizione gratuitamente gli impianti di tiro necessari per gli esercizi di tiro militare fuori del servizio, nonché per la corrispondente attività delle società di tiro, conformemente alle disposizioni federali e cantonali.

²Le spese di gestione ordinaria, manutenzione, di rinnovo, di ristrutturazione, di risanamento e dei lavori straordinari e urgenti ordinati dal perito federale degli impianti di tiro, dall'UFT, dai membri delle CCT dalla SMPP o da ogni altra autorità competente, sono a carico dei Comuni del comprensorio dell'impianto di tiro interessato in base alla ripartizione degli oneri della convenzione di cui all'art. 9 cpv. 4.

³Per il riconoscimento e il pagamento dei costi, la società di riferimento presenta al Comune di riferimento i preventivi e consuntivi per la gestione ordinaria, rispettivamente consulta preventivamente il Comune di riferimento sugli investimenti.

⁴Se non diversamente previsto nella convenzione, i Comuni del comprensorio sono tenuti a versare al Comune di riferimento un contributo, proporzionale alla popolazione, a copertura dei costi totali dell'impianto di tiro al quale sono attribuiti.

Computo delle spese dei poligoni di tiro

Art. 13

¹Il Comando di circondario, in collaborazione con l'UFT e la FTST, mette a disposizione dei Comuni e delle società di tiro un formulario per il computo delle spese dei poligoni di tiro.

²Il Comando di circondario, in collaborazione con l'UFT e la FTST, stabilisce un tariffario cantonale per le attività dei poligoni di tiro.

Indennità per le commissioni cantonali di tiro

Art. 14

¹Ai presidenti e ai membri delle commissioni cantonali di tiro sono riconosciuti i seguenti compensi:

- a) 10 franchi per l'ispezione e il controllo dei tiri obbligatori e dei corsi per giovani tiratori;
- b) 20 franchi per i rapporti d'istruzione con l'UFT, con i presidenti delle CCT, con i rappresentanti delle società di tiro nonché per la partecipazione quale istruttore o collaboratore a corsi per monitori, per ritardatari e per rimasti.

²Per le altre indennità trova applicazione l'allegato 2 dell'ordinanza del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport sugli ufficiali federali di tiro e sulle commissioni cantonali di tiro dell'11 dicembre 2003. Per le spese di viaggio, previamente concordate con la SMPP, si applica il regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato del 27 settembre 2011.

Capitolo quarto Impianti di tiro e attività di tiro

In generale

Art. 15

¹La procedura per l'edificazione e la modifica di un impianto di tiro è definita dalla legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991.

²La SMPP e la Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) vigilano sugli aspetti legati ad esercizio e impatto ambientale degli impianti di tiro. Rimangono riservate le competenze espressamente attribuite all'Esercito, alla polizia cantonale, alle CCT e all'UFT.

³Nel caso di irregolarità nei poligoni di tiro, la SMPP, su segnalazione dell'UFT o della SPAAS, può imporre un divieto di tiro oppure assegnare un termine ai Comuni o al proprietario dell'impianto per il risanamento.

Impianti di tiro sportivo

Art. 16

¹L'omogolazione di impianti di tiro sportivo compete alla SMPP.

²La SMPP può avvalersi, a spese del committente, di uno specialista oppure dell'UFT per il collaudo, rispettivamente per le perizie necessarie al collaudo.

³L'impianto deve in particolare rispettare le direttive e le prescrizioni dell'USS Assicurazioni.

Sussidio

Art. 17

¹Il Comune di riferimento e la società di tiro di riferimento possono inoltrare una domanda scritta al Consiglio di Stato per l'ottenimento di un sussidio cantonale per la costruzione, l'ampliamento, il rinnovo e la ristrutturazione di un impianto di tiro parzialmente o totalmente a disposizione per il tiro fuori del servizio. Il Consiglio di Stato decide su preavviso della SMPP.

²Tale sussidio è concesso al massimo nella misura del 25% della spesa preventivata, dedotti eventuali contributi di altri enti. Esso è versato ad avvenuto collaudo dell'opera da parte dell'UFT, su presentazione del consuntivo e dopo una revisione dei conti da parte dell'Ufficio cantonale per i lavori sussidiati e degli appalti.

Attività di tiro

Art. 18

¹La SMPP è competente per concedere e revocare l'autorizzazione d'esercizio per le attività di tiro sportivo e di tiro fuori dal servizio. In questo ultimo caso, l'autorizzazione viene rilasciata su richiesta dell'UFT a collaudo avvenuto.

²La SMPP autorizza il tiro con armi e munizioni non d'ordinanza unicamente su impianti di tiro appositamente collaudati dall'UFT e assicurati tramite l'USS Assicurazioni. La SMPP chiede se necessario il preavviso della polizia cantonale, Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata. Il Comando di circondario, la Polizia cantonale e l'UFT valutano caso per caso indicando le disposizioni particolari per l'esercizio di tali attività.

³La SMPP, sentito il preavviso dell'UFT, può concedere l'autorizzazione per la partecipazione di tiratori stranieri alle manifestazioni di tiro. Rimane riservata la partecipazione ad una manifestazione di tiro sportivo per la quale i tiratori stranieri sono già ammessi.

⁴Le attività di tiro fuori del servizio sono regolate da una convenzione tra il Cantone e la FTST, fatto salvo i tiri previsti dalle ordinanze federali.

⁵II Comando di circondario, sentito il preavviso dell'UFT, può concedere deroghe alla Convenzione tra il Cantone e la FTST in merito a orari e giorni di tiro.

Chiusura

Art. 19

La SMPP può decidere, per motivi tecnici di sicurezza, la chiusura, la chiusura parziale o la soppressione di un impianto di tiro; può intervenire in particolare su segnalazione dell'UFT o della SPAAS.

Messa fuori servizio Art. 20

¹In caso di chiusura definitiva o di soppressione di un impianto di tiro, la SMPP ordina la messa fuori servizio e informa il Comune di riferimento e la SPAAS.

²L'autorità competente ordina i necessari provvedimenti di risanamento.

³I lavori di risanamento ordinati dopo la messa fuori servizio dalle autorità competenti sono a carico di tutti i Comuni del comprensorio interessato; i costi vengono ripartiti in base alla chiave di riparto di cui all'art. 12 cpv. 4.

Poligoni di tiro occasionali

Art. 21

¹L'esercizio di poligoni di tiro occasionali è autorizzato dal Comune, sentito il preavviso dell'UFT e informata la SMPP.

²Rimangono riservate le competenze espressamente attribuite all'Esercito, alla SMPP, alla polizia cantonale e all'UFT.

Tiri di polizia

Art. 22

I tiri della polizia cantonale e delle polizie comunali sono autorizzati dalla Sezione formazione della Polizia cantonale, con informazione al Comando di circondario e all'UFT.

Incidenti di tiro

Art. 23

Tutti gli incidenti di tiro vanno segnalati immediatamente alla polizia cantonale, all'UFT e al Comando di circondario.

Capitolo quinto Disposizioni varie

Mobilitazione

Art. 24

¹Il Comando di circondario, è l'organo incaricato dal Cantone per i compiti relativi alla preparazione per la mobilitazione secondo quanto previsto dall'ordinanza sulla mobilitazione per determinati servizi d'appoggio e servizi attivi del 22 novembre 2017. Il Comandante di circondario è il responsabile della mobilitazione e la persona di contatto con il comando operazioni dell'Esercito.

²In caso di mobilitazione per il servizio attivo il Comando di

circondario attiva entro sei ore dalla decisione di chiamata in servizio un organo d'informazione per i militari chiamati in servizio e fornisce informazioni sul luogo, sul momento dell'entrata in servizio e sui possibili mezzi di trasporto per l'entrata in servizio.

³Se non disposto differentemente da parte dei Comuni il responsabile comunale della protezione della popolazione agisce anche in veste di responsabile comunale per la mobilitazione.

Contestazioni

Art. 25

¹Le contestazione tra i Comuni in relazione al presente regolamento sono sottoposte ad un tentativo di conciliazione dinanzi alla Sezione degli enti locali.

²In assenza di conciliazione si applicano le vie ordinarie di contestazioni.

Consorzio

Art. 26

Il presente regolamento si applica per analogia ai Comuni che hanno formato un consorzio per la gestione di un impianto di tiro.

Capitolo sesto

Disposizioni finali

Disposizioni transitorie

Art. 27

Gli impianti di tiro che non rispettano le condizioni previste dal diritto federale e cantonale, devono adeguarsi entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. In caso contrario, la SMPP adotta tutti i necessari provvedimenti al ripristino dell'ordine legale e alla soppressione delle irregolarità.

Entrata in vigore

Art. 28

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Christian Vitta Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Allegato 3

Disegno di

Regolamento

della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (RLALM)

del

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge cantonale di applicazione alla legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare del (LALM),

decreta:

Capitolo primo

Competenze e definizioni

Sezione del militare e della protezione della popolazione

Art. 1

¹La Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP) del Dipartimento delle istituzioni è incaricata dell'esecuzione della legislazione federale e cantonale in materia di esercito e amministrazione militare e della relativa vigilanza.

²La SMPP è l'autorità militare cantonale.

³Alla SMPP compete il potere disciplinare. Può in particolare ordinare un ammonimento, una multa, gli arresti nonché la commutazione di una multa disciplinare in arresti.

Comandante di circondario

Art. 2

¹Il Comandante di circondario esercita le competenze che gli sono attribuite dal diritto federale e dal presente regolamento in materia di esercito e amministrazione militare e dirige il Comando di circondario.

²Il Comandante di circondario rappresenta il Cantone nei rapporti con la popolazione, i Comuni e le autorità militari federali.

Ufficio esazione e condoni e Ufficio dell'incasso e delle pene alternative

Art. 3

¹L'Ufficio esazione e condoni è competente per l'incasso delle multe emesse dalla SMPP. Può concedere un pagamento rateale.

²L'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, per il tramite della polizia cantonale, è competente per l'esecuzione degli arresti.

Definizioni

Art. 4

¹Sono considerati impianti di tiro fuori del servizio gli impianti di tiro destinati:

- a) agli esercizi federali:
- 1. programmi obbligatori a 25m, 50m e 300m;
- 2. tiro di campagna a 25m, 50m e 300m;

- b) agli esercizi di tiro facoltativi:
- 1. allenamenti delle società, gare di tiro ed esercizi preliminari agli esercizi federali:
- 2. gare di tiro delle associazioni e delle società militari.
- c) ai corsi di tiro:
- 1. corsi per monitori di tiro;
- 2. corsi per monitori dei giovani tiratori;
- 3. corsi di ripetizione per monitori di tiro e per monitori dei giovani tiratori:
- 4. corsi per giovani tiratori;
- 5. corsi di tiro per ritardatari;
- 6. corsi di tiro per "rimasti".

²Per impianti di tiro sportivo si intendono impianti non disponibili per il tiro fuori del servizio.

Capitolo secondo Società di tiro

Art. 5

¹La SMPP riconosce le società di tiro, sentito il parere della Commissione cantonale di tiro (CCT) e dell'Ufficiale federale di tiro (UFT).

²Le società di tiro riconosciute devono adempiere i requisiti previsti dalle disposizioni federali. La SMPP revoca il riconoscimento alle società di tiro che non adempiono più tali requisiti.

³Prima del rapporto d'istruzione annuale, le società di tiro sono tenute a svolgere le loro assemblee sociali e a inviare copia del verbale d'assemblea al Presidente della CCT, all'UFT e al Comandante di circondario.

⁴La SMPP mette a disposizione un modello di statuto.

Ammissione di soci Art. 6 stranieri

In generale

SMPP ¹La competente per concedere l'autorizzazione all'attività di tiro di soci stranieri di una società di tiro. I responsabili della società di tiro e la polizia cantonale, Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata, formulano un preavviso.

²L'autorizzazione viene rilasciata per una durata massima di cinque anni e può essere rinnovata su richiesta della società di tiro. In caso di non rinnovo, l'autorizzazione all'attività di tiro decade automaticamente.

³Le società di tiro sono tenute ad avvisare entro un termine di 14 giorni il Comandante di circondario di ogni cambiamento dei suoi soci stranieri.

Scioglimento

Art. 7

¹L'assemblea che dichiara lo scioglimento, nomina una commissione di liquidazione di almeno tre membri; quest'ultima, unitamente ad un membro della commissione cantonale di tiro

competente, chiude gli affari sociali e cura la consegna del patrimonio e degli archivi.

²La SMPP, in collaborazione con l'UFT e la Federazione Ticinese delle Società di Tiro (FTST), vigila sulla procedura di scioglimento.

Capitolo terzo

Comprensorio di tiro e amministrazione degli impianti di tiro

Comprensorio di tiro

Art. 8

¹La SMPP, sentito l'UFT, stabilisce i comprensori di tiro e le giurisdizioni delle società di tiro; essa ordina in particolare l'assegnazione a ogni Comune di un impianto di tiro e di una società per le attività di tiro fuori del servizio.

²La SMPP definisce il Comune e la società di tiro di riferimento.

³Le assegnazioni vengono pubblicate nel Foglio ufficiale.

Comune di riferimento

Art. 9

¹Di regola, il Comune proprietario dell'impianto di tiro viene designato come Comune di riferimento.

²Negli altri casi, il Comune di riferimento è il Comune sul cui territorio è ubicata la casa del tiratore, rispettivamente il Comune della sede della società di tiro di riferimento.

³Il Comune di riferimento e la società di riferimento di un impianto di tiro allestiscono una convenzione che regola i loro rapporti. La convenzione è ratificata dalla SMPP. La SMPP mette a disposizione un modello di convenzione.

⁴II Comune di riferimento e i Comuni del comprensorio allestiscono una convenzione che regola in particolare la gestione dell'impianto di tiro e la ripartizione degli oneri di gestione ordinaria e degli investimenti. La convenzione è ratificata dalla SMPP. La SMPP mette a disposizione un modello di convenzione.

⁵Il Comune di riferimento è responsabile della coordinazione, e se proprietario dell'impianto, dell'esecuzione di tutti i lavori correnti e straordinari ordinati per l'impianto di tiro di propria pertinenza.

Società di riferimento

Art. 10

¹La società di tiro di riferimento è il gestore del poligono assegnato; essa è responsabile per le attività che vi vengono svolte e se proprietaria dell'impianto, dell'esecuzione di tutti i lavori correnti e straordinari ordinati per l'impianto di tiro di propria pertinenza.

²La società di tiro di riferimento, raccolti i dati di tutte le società assegnate allo stesso poligono, trasmette al Comune di riferimento, al Comandante di circondario e all'UFT, il formulario per il computo delle spese dei poligoni di tiro, compilato conformemente al tariffario per le attività dei poligoni di tiro.

Società convenzionate

Art. 11

¹Le altre società attribuite ad un impianto di tiro nel medesimo comprensorio dipendono dalla società di riferimento per tutte le loro attività; sono considerate società convenzionate.

²La società di riferimento e la società convenzionata organizzano le loro attività con una convenzione che viene ratificata dalla SMPP

Compiti dei Comuni Art. 12

¹I Comuni mettono a disposizione gratuitamente gli impianti di tiro necessari per gli esercizi di tiro militare fuori del servizio, nonché per la corrispondente attività delle società di tiro, conformemente alle disposizioni federali e cantonali.

²Le spese di gestione ordinaria, manutenzione, di rinnovo, di ristrutturazione, di risanamento e dei lavori straordinari e urgenti ordinati dal perito federale degli impianti di tiro, dall'UFT, dai membri delle CCT dalla SMPP o da ogni altra autorità competente, sono a carico dei Comuni del comprensorio dell'impianto di tiro interessato in base alla ripartizione degli oneri della convenzione di cui all'art. 9 cpv. 4.

³Per il riconoscimento e il pagamento dei costi, la società di riferimento presenta tempestivamente al Comune di riferimento i preventivi e consuntivi per la gestione ordinaria, rispettivamente consulta preventivamente il Comune di riferimento investimenti.

⁴Se non diversamente previsto nella convenzione, i Comuni del comprensorio sono tenuti a versare al Comune di riferimento un contributo, proporzionale alla popolazione, a copertura dei costi totali dell'impianto di tiro al quale sono attribuiti.

Computo delle spese dei poligoni di tiro

Art. 13

¹Il Comandante di circondario, in collaborazione con l'UFT e la FTST, mette a disposizione dei Comuni e delle società di tiro un formulario per il computo delle spese dei poligoni di tiro.

²La SMPP, in collaborazione con il Comandante di circondario, l'UFT e la FTST, stabilisce un tariffario cantonale per le attività dei poligoni di tiro.

Indennità per le commissioni cantonali di tiro

Art. 14

¹Ai presidenti e ai membri delle commissioni cantonali di tiro sono riconosciuti i seguenti compensi:

- a) 10 franchi per l'ispezione e il controllo dei tiri obbligatori e dei corsi per giovani tiratori;
- b) 20 franchi per i rapporti d'istruzione con l'UFT, con i presidenti delle CCT, con i rappresentanti delle società di tiro nonché per la partecipazione quale istruttore o collaboratore a corsi per monitori, per ritardatari e per rimasti.

altre indennità trova applicazione l'allegato 2 dell'ordinanza del DDPS sugli ufficiali federali di tiro e sulle commissioni cantonali di tiro dell'11 dicembre 2003. Per le spese di viaggio, previamente concordate con la SMPP, si applica il

regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato del 27 settembre 2011.

Capitolo quarto

Impianti di tiro e attività di tiro

In generale

Art. 15

¹La procedura per l'edificazione e la modifica di un impianto di tiro è definita dalla legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991.

²La SMPP e la Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) vigilano sugli aspetti legati ad esercizio e impatto ambientale degli impianti di tiro. Rimangono riservate le competenze espressamente attribuite all'Esercito, alla polizia cantonale, alle CCT e all'UFT.

³Nel caso di irregolarità nei poligoni di tiro, la SMPP, su segnalazione dell'UFT o della SPAAS, può imporre un divieto di tiro oppure assegnare un termine ai Comuni o al proprietario dell'impianto per la rimessa a norma o il risanamento.

Impianti di tiro sportivo

Art. 16

¹L'omogolazione di impianti di tiro sportivo compete alla SMPP.

²La SMPP può avvalersi, a spese del committente, di uno specialista oppure dell'UFT per il collaudo, rispettivamente per le perizie necessarie al collaudo.

³L'impianto deve in particolare rispettare le direttive e le prescrizioni dell'USS Assicurazioni e della SUVA.

Sussidio

Art. 17

¹Il Comune di riferimento e la società di tiro di riferimento possono inoltrare una domanda scritta al Consiglio di Stato per l'ottenimento di un sussidio cantonale per la costruzione, l'ampliamento, il rinnovo e la ristrutturazione di un impianto di tiro parzialmente o totalmente a disposizione per il tiro fuori del servizio. La domanda, corredata della dovuta documentazione, deve essere inoltrata prima dell'inizio dei lavori e dopo la crescita in giudicato della licenzia edilizia. Il Consiglio di Stato decide su preavviso della SMPP.

²Tale sussidio è concesso al massimo nella misura del 25% della spesa preventivata, dedotti eventuali contributi di altri enti. Esso è versato ad avvenuto collaudo dell'opera da parte dell'UFT, su presentazione del consuntivo e dopo una revisione dei conti da parte dell'Ufficio cantonale di consulenza tecnica e dei lavori sussidiati.

Attività di tiro

Art. 18

¹La SMPP è competente per concedere e revocare l'autorizzazione d'esercizio per le attività di tiro sportivo e di tiro fuori dal servizio. In questo ultimo caso, l'autorizzazione viene rilasciata ad avvenuto collaudo da parte dell'UFT

²La SMPP autorizza il tiro con armi e munizioni non d'ordinanza

unicamente su impianti di tiro appositamente collaudati dall'UFT e assicurati tramite l'USS Assicurazioni. La SMPP chiede se necessario il preavviso della polizia cantonale, Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata. Il Comandante di circondario, la polizia cantonale e l'UFT indicano dove necessario le disposizioni particolari per l'esercizio di tali attività.

³La SMPP, sentito il preavviso dell'UFT, può concedere l'autorizzazione per la partecipazione di tiratori stranieri alle manifestazioni di tiro. Rimane riservata la partecipazione ad una manifestazione di tiro sportivo per la quale i tiratori stranieri sono già ammessi.

⁴Le attività di tiro fuori del servizio sono regolate da una convenzione tra il Cantone e la FTST, fatto salvo i tiri previsti dalle ordinanze federali.

⁵II Comandante di circondario, sentito il preavviso dell'UFT, può concedere deroghe alla Convenzione tra il Cantone e la FTST in merito a orari e giorni di tiro.

Chiusura

Art. 19

La SMPP può decidere, per motivi tecnici di sicurezza, la chiusura, la chiusura parziale o la soppressione di un impianto di tiro; può intervenire in particolare su segnalazione dell'UFT o della SPAAS.

Messa fuori servizio Art. 20

¹In caso di chiusura definitiva o di soppressione di un impianto di tiro, la SMPP ordina la messa fuori servizio e informa il Comune di riferimento e la SPAAS.

²L'autorità competente ordina i necessari provvedimenti di risanamento e stabilisce le modalità di esecuzione con il Comune interessato

³I lavori di risanamento ordinati dopo la messa fuori servizio dalle autorità competenti sono a carico di tutti i Comuni del comprensorio interessato; i costi vengono ripartiti in base alla chiave di riparto di cui all'art. 12 cpv. 4.

Poligoni di tiro occasionali

Art. 21

¹L'esercizio di poligoni di tiro occasionali è autorizzato dal Comune, sentito il preavviso dell'UFT e informata la SMPP.

²Rimangono riservate le competenze espressamente attribuite all'Esercito, alla SMPP, alla polizia cantonale e all'UFT.

Tiri di polizia

Art. 22

I tiri della polizia cantonale e delle polizie comunali sono autorizzati dalla Sezione formazione della polizia cantonale, con informazione al Comandante di circondario e all'UFT.

Incidenti di tiro

Art. 23

Tutti gli incidenti di tiro vanno segnalati immediatamente alla polizia cantonale, all'UFT e al Comandante di circondario.

Capitolo quinto Disposizioni varie

Mobilitazione

Art. 24

¹Il Comando di circondario, è l'organo incaricato dal Cantone per i compiti relativi alla preparazione per la mobilitazione secondo quanto previsto dall'ordinanza sulla mobilitazione per determinati servizi d'appoggio e servizi attivi del 22 novembre 2017. Il Comandante di circondario è il responsabile della mobilitazione e la persona di contatto con il comando operazioni dell'Esercito.

²In caso di mobilitazione per il servizio attivo il Comando di circondario attiva entro sei ore dalla decisione di chiamata in servizio un organo d'informazione per i militari chiamati in servizio e fornisce informazioni sul luogo, sul momento dell'entrata in servizio e sui possibili mezzi di trasporto per l'entrata in servizio.

³Se non disposto differentemente da parte dei Comuni il responsabile comunale della protezione della popolazione agisce anche in veste di responsabile comunale per la mobilitazione.

Contestazioni

Art. 25

¹Le contestazione tra i Comuni in relazione al presente regolamento sono sottoposte ad un tentativo di conciliazione dinanzi alla Sezione degli enti locali.

²In assenza di conciliazione si applicano le vie ordinarie di contestazioni.

Consorzio

Art. 26

Il presente regolamento si applica per analogia ai Comuni che hanno formato un consorzio per la gestione di un impianto di tiro.

Capitolo sesto **Disposizioni finali**

Disposizioni transitorie

Art. 27

Gli impianti di tiro che non rispettano le condizioni previste dal diritto federale e cantonale, devono adeguarsi entro il 31 dicembre 2024. In caso contrario, la SMPP adotta tutti i necessari provvedimenti al ripristino dell'ordine legale e alla soppressione delle irregolarità.

Entrata in vigore

Art. 28

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Norman Gobbi Il Cancelliere: Arnoldo Coduri